

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 13 Febbraio 2019

*AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI*

CIRCOLARE NR. 9/2019

Oggetto: ESTEROMETRO- Alcuni chiarimenti

Nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) di cui all'articolo 1, comma 3 bis, D.Lgs. 127/2015 devono essere inserite anche le operazioni con rilevanza territoriale in Italia poste in essere con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia.

Pertanto, **ciò che rileva** al fine di verificare l'obbligo di comunicazione non è tanto il regime territoriale dell'operazione, bensì **la controparte dell'operazione**, con conseguente inclusione nell'esterometro anche delle operazioni che ai fini Iva rilevano territorialmente in Italia.

E' opportuno ricordare che non si considerano soggetti stabiliti ai fini Iva in Italia i soggetti non residenti che nel nostro Paese sono identificati con rappresentante fiscale o direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter D.P.R. 633/1972, in quanto tale posizione non attribuisce lo status di soggetto stabilito.

È bene osservare che trattandosi di un soggetto meramente identificato (e non stabilito) ai fini Iva in Italia, e come tale estraneo all'obbligo di fatturazione elettronica, per lui, non sorge nemmeno l'obbligo di presentazione dell'esterometro, posto che tale adempimento è previsto solamente per coloro che ricadono nell'ambito soggettivo della fatturazione elettronica (soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia).

Si pensi, ad esempio, ad una società francese che in Italia è identificata direttamente (articolo 35-ter) e che nel nostro territorio pone in essere le seguenti operazioni: acquisto dei beni da un soggetto passivo nazionale con consegna in Italia, e successivamente rivende tali beni ad altro soggetto passivo nazionale nel territorio dello Stato.

In tale ipotesi:

- per l'acquisto presso un soggetto passivo nazionale l'identificazione Iva permette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta da parte del soggetto non residente, e il soggetto francese non deve indicare tale operazione nell'esterometro in quanto il soggetto non è stabilito ai fini Iva in Italia;
- il soggetto passivo Iva nazionale che procede alla cessione dei beni al soggetto francese identificato ai fini Iva in Italia deve indicare l'operazione nell'esterometro poiché la controparte non

è stabilita in Italia (ancorchè sia un'operazione soggetta ad Iva in quanto rilevante territorialmente nel nostro Paese);

- il soggetto passivo nazionale che acquista i beni dal soggetto francese identificato in Italia deve assoggettare ad imposta l'operazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, con l'inversione contabile, e deve includere l'operazione nell'esterometro sempre perchè la controparte non è stabilita ai fini Iva in Italia.

È opportuno osservare, come indicato nell'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, che in relazione alle operazioni attive, il soggetto passivo Iva nazionale può decidere di emettere facoltativamente la fattura in formato elettronico al fine di evitare di includere tali operazioni nell'esterometro.

Nell'esempio proposto, il soggetto passivo italiano che cede i beni alla società francese identificata in Italia, con consegna nel territorio dello Stato, può quindi evitare l'esterometro emettendo la fattura elettronica e inviandola tramite il Sdi (ferma restando la consegna di una copia cartacea al cliente francese) indicando nel campo codice destinatario i sette zero.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl